

FASE DI VERIFICA PROCEDURA DI V.I.A.

PER IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO C LETTERA R5
DELLA PARTE QUARTA DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Versione 1.0 del 23 settembre 2021 – Pagine: 46

Proponente: **B.F. S.R.L.**
p. iva: 02137800021
sede legale: Via Castelletto Cervo, 7 - 13836 Cossato (BI)
sede operativa: Strada alle Dighe S.n.c. - 13836 Cossato (BI)

Relatori:

Ing. Renato Lacroce
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Torino n. 12222 J



Ing. Luca Vallivero
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Biella n. A549



0. SOMMARIO

0.	SOMMARIO.....	2
1.	PREMESSA.....	3
2.	RICHIESTE.....	3
2.1.	Questione n. 1 – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Bacino del Po (PGRA)	3
2.2.	Questione n. 2 – Piano di ripristino ambientale.....	8
2.2.1.	Art. 39. “ <i>Insule specializzate</i> ” e complessi infrastrutturali.....	8
2.2.2.	Art. 40. Insediamenti rurali.....	12
2.2.3.	Art. 14. Sistema idrografico	15
2.3.	Questione n. 3 – Piano di Tutela delle Acque (PTA): Zona di ricarica delle falde profonde.....	19
2.4.	Questione n. 4 – Impatto ambientale cumulativo degli interventi modificatori di area vasta	30
2.4.1.	Emissioni in atmosfera.....	33
2.4.2.	Viabilità	34
2.4.3.	Rumore	36
2.4.4.	Acque superficiali e sotterranee.....	36
2.4.5.	Rifiuti.....	37
2.4.6.	Odori	37
2.4.7.	Paesaggio, flora e fauna	37
2.4.8.	Uso del suolo	38
2.4.9.	Utilizzo di risorse naturali	38
2.4.10.	Incidenti gravi, calamità, cambiamenti climatici	39
2.5.	Questione n. 5 – Tempistiche d’espansione e di esercizio del sito produttivo.....	39
2.6.	Questione n. 6 – Ampia documentazione fotografica.....	41
2.7.	Questione n. 7 – Planimetria, attività e modifiche morfologiche delle aree di espansione	42

1. PREMESSA

Con la presente relazione si fornisce riscontro, relativamente allo Studio Preliminare Ambientale inerente l'ampliamento e l'introduzione di alcune modifiche all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con quantità trattata superiore a 10 t/d di proprietà della B.F. S.R.L. autorizzato ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale n. 1389 dell'01/12/2016 nel comune di Cossato (BI) in Strada alle Dighe S.n.c., alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni pervenuta:

- dalla Provincia di Biella, Settore tutela e valorizzazione dell'ambiente agricoltura servizio rifiuti, valutazione dell'impatto ambientale, energia qualità dell'aria, acque reflue (rif. Prot. Provincia di Biella n. 0016212 del 29/07/2021);
- dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli (rif. Prot. Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli n. 0009238 del 14/07/2021).

2. RICHIESTE

2.1. Questione n. 1 – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Bacino del Po (PGRA)

L'Organo Tecnico ha rilevato che, nella documentazione allegata all'istanza qui istruita la "B.F." S.r.l. non ha inserito una sovrapposizione tra l'area di progetto e le aree individuate nell'ambito delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Bacino del Po (PGRA). L'Organo Tecnico non è quindi in grado di valutare se possano emergere problematiche su questo argomento. Va precisato, al riguardo, che l'art. 1, comma 1 lettera b del D.L. n. 279/2000 (convertito con modificazioni, nella legge n. 365/2000), prevede che, nell'approvazione definitiva delle Varianti di Piano, l'intera superficie delle aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni, devono ritenersi applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato R4 di cui al punto 3.1.a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29.09.1998. La "B.F." S.r.l. dovrà pertanto svolgere adeguata trattazione integrativa con riferimento a quanto appena esposto.

L'esistenza nel territorio italiano dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatti ai sensi della Legge 183/89, ha fornito un'adeguata base di partenza, opportunamente aggiornata, omogenizzata e valorizzata, per l'adempimento agli obblighi di cui alla Direttiva 2007/60/CE. La Direttiva 2007/60/CE cosiddetta "Direttiva alluvioni", entrata in vigore il 26 novembre 2007, ha istituito "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità".

In linea con i principi internazionali di gestione dei bacini idrografici già sostenuti dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque), la Direttiva Alluvioni promuove un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni e un'azione concreta e coordinata a livello comunitario, in base alla quale gli Stati membri dovranno individuare tutte le aree a rischio di inondazioni, mappare l'estensione dell'inondazione e gli elementi esposti al rischio in queste aree e adottare misure adeguate e coordinate per ridurre il rischio di alluvione. Ai sensi della Direttiva, tutti gli Stati membri devono pertanto dotarsi di piani di gestione del rischio di alluvioni che contemplino tutti gli aspetti della gestione del rischio e in particolare *"la prevenzione, la protezione, e la preparazione, comprese la previsione di alluvioni e i sistemi di allertamento"*. Inoltre, gli Stati membri devono coordinare le loro attività di gestione del rischio di alluvione nei bacini idrografici condivisi con i paesi terzi, prestando attenzione a non attuare misure che aumenterebbero il rischio di alluvione nei paesi limitrofi.

I Piani di gestione del rischio di alluvione sono stati predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali dei 5 distretti idrografici in cui è suddiviso il territorio nazionale (fiume Po, Alpi Orientali, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino Meridionale) nonché dalle regioni Sardegna e Sicilia. Il periodico riesame e l'eventuale aggiornamento dei Piani ogni 6 anni consentono di adeguare la gestione del rischio di alluvioni alle mutate condizioni del territorio, anche tenendo conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi di alluvioni.

La Direttiva 2007/60/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il con il D.Lgs. 49/2010, tenendo conto anche della normativa nazionale vigente, in particolar modo del D.Lgs. 152/2006 (recepimento italiano della Direttiva 2000/60/CE) e del D.P.C.M. 29 settembre 1998. La competenza per la predisposizione delle valutazioni preliminari del rischio, dell'elaborazione delle mappe di pericolosità e rischio e della redazione dei piani di gestione è affidata alle Autorità di Bacino distrettuali a norma del D.Lgs. 152/2006, in conformità con le attività di predisposizione dei Piani di Assetto Idrogeologico già svolte. Alle Regioni e Province autonome, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento di Protezione Civile, spetta il compito di predisporre la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Sulla base della valutazione preliminare del rischio si individuano le aree per le quali sussisterebbe un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi. Per queste zone

2. RICHIESTE

riconosciute potenzialmente esposte a rischio di alluvioni sono state predisposte mappe di pericolosità e rischio di alluvioni. Tali mappe contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate dall'esonazione di un corso d'acqua secondo i seguenti scenari:

- scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- media probabilità di alluvioni;
- elevata probabilità di alluvioni;

indicando per ogni scenario i seguenti elementi:

- estensione dell'inondazione;
- altezza idrica o livello;
- caratteristiche del deflusso (velocità e portata).




Figura 1: Mappa pericolosità alluvioni - fonte: GIS-Browser Direttiva alluvioni - aggiornamento 2015.

2. RICHIESTE

Le mappe di rischio indicano le potenziali conseguenze negative derivanti da alluvioni per ciascuno dei tre scenari di pericolosità. Il D.Lgs. 49/2010, di recepimento della Direttiva, prevede 4 classi di rischio espresse in termini di:

- numero di abitanti potenzialmente interessati;
- infrastrutture e strutture strategiche;
- beni ambientali, storici e culturali;
- distribuzione e tipologia delle attività economiche;
- presenza di impianti potenzialmente inquinanti (Allegato I D.Lgs. 59/2005) e di aree protette (Allegato 9 parte III D.Lgs. 152/2006);
- altre informazioni considerate utili, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.




Figura 2: Mappa rischio alluvioni - fonte: GIS-Browser Direttiva alluvioni - aggiornamento 2015.

Le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni sono state così realizzate a partire dai PAI ed in accordo con gli *“Indirizzi operativi”* emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il contributo di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, delle Autorità di Bacino Nazionali e del Tavolo tecnico Stato-Regioni.

Sulla base delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni le autorità competenti hanno quindi predisposto i Piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico. Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE (recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010 per ogni distretto idrografico), deve orientare, nel modo più efficace, l’azione sulle aree a rischio significativo organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio, definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le amministrazioni e gli enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

Le misure del piano si devono concentrare su tre obiettivi principali:

- migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che non comportino costi eccessivi;
- stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle alluvioni;
- favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento.

L’articolazione su più livelli territoriali e la conseguente declinazione delle linee di azione generali in obiettivi locali sempre più precisi e pertinenti è un passaggio importante per organizzare le azioni in ordine di priorità e meglio allocare i finanziamenti sulle azioni più efficaci ed urgenti. Il piano tiene conto della attuale organizzazione del sistema nazionale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi naturali per favorire l’attuazione delle misure e per confermare che le autorità statali, regionali e locali, con le loro azioni congiunte, lavorano insieme per la gestione dei rischi di alluvioni.

La comunicazione e la partecipazione pubblica all’iter di elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni rivestono, secondo la Direttiva, un ruolo strategico ai fini della condivisione e legittimazione dei piani stessi. A tal fine, le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni afferenti al bacino idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ciascuna per le proprie competenze, devono mettere a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni.

Nell'ambito delle attività connesse alla gestione del rischio di alluvioni, in ottemperanza alla Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)** inserisce le porzioni meridionale e orientale dell'area interessata dall'ampliamento all'interno delle zone con scarsa probabilità di alluvione (TR 500 anni). **Tutta la porzione settentrionale e una piccola porzione nord-orientale non sono invece inserite fra le aree esondabili individuate dal Piano.** L'intervento in progetto non interessa pertanto aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni in cui applicare le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato R4 di cui al punto 3.1.a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 29/09/1998.

Dall'analisi della mappa di rischio emerge che parte dell'area ad oggi autorizzata e la porzione posta a sud dell'impianto sia cartografata a rischio di alluvione medio. Le restanti parti dell'area oggetto dell'ampliamento presentano invece un rischio moderato (porzione sud-orientale) o nullo (porzione settentrionale). Considerate le previsioni di piano, le quantità di rifiuti autorizzate attualmente e previste a regime e le tipologie di rifiuti che si prevede di gestire non si ritiene che tali inquadramenti costituiscano elementi ostativi e/o penalizzanti al progetto.

2.2. Questione n. 2 – Piano di ripristino ambientale

L'Organo Tecnico rileva che, la Tavola P4 del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) sovrappone all'area di esame fasce (interna ed allargata dal corso d'acqua) e morfologie insediative (n. 8, 10 e 14), ciascuna delle quali prevede nelle norme del P.P.R. differenti direttive o prescrizioni circa il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area. Pur trattandosi di uno studio preliminare, nel § 10. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE, le azioni previste sono indicate in modo estremamente sommario. La "B.F." S.r.l. dovrà integrare in modo più puntuale quali saranno gli interventi previsti nelle diverse aree, tenendo conto di quanto è previsto dal P.P.R. citato.

2.2.1. Art. 39. "Insule specializzate" e complessi infrastrutturali

La porzione più occidentale dell'area in disponibilità dell'azienda, sede dell'attività produttiva ad oggi svolta dalla società B.F. S.R.L. e interessata dall'ampliamento nella Fase 1 è classificata ai sensi dell'art. 39 delle N.T.A. del P.P.R. fra le morfologie insediative m.i. 8 – "Insule specializzate" in particolare nella categoria II, che comprende le principali aree estrattive e minerarie, a conferma dell'origine del sito industriale. Si fa infine notare a nord-ovest del sito un'altra zona classificata fra le morfologie insediative m.i. 8 – "Insule specializzate" classificata nella categoria V che include i depuratori.

Il P.P.R. infatti individua nella Tavola P4 le principali aree edificate per funzioni specializzate, distinte dal resto del territorio e in particolare:

- a. le “*insule specializzate*” (m.i. 8), che comprendono in particolare:
 - I. le aree militari o carcerarie;
 - II. le principali aree estrattive e minerarie;
 - III. i complessi ospedalieri;
 - IV. le piste motoristiche, gli impianti da golf e gli altri impianti sportivi, i campeggi, le grandi strutture commerciali, i grandi vivai, i parchi tematici e i cimiteri di estesa dimensione o esterni all’urbanizzato;
 - V. i depuratori, le discariche, gli impianti speciali, le attrezzature produttive speciali e le raffinerie.
- b. i complessi infrastrutturale (m.i. 9), che comprendono in particolare:
 - I. gli svincoli autostradali;
 - II. i nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario;
 - III. le aree e gli impianti per la logistica, l’interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci;
 - IV. i principali impianti per la produzione di energia;
 - V. le reti di trasporto internazionale e nazionale;
 - VI. i principali aeroporti e le relative pertinenze.

Per tali aree il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi:

- a. integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno);
- b. mitigazione degli impatti delle infrastrutture autostradali e ferroviarie mediante il ripristino delle connessioni da esse intercettate, la riduzione della frammentazione e degli effetti barriera, l’integrazione funzionale degli edifici esistenti destinati all’abbandono perché ricadenti all’interno delle aree di pertinenza delle infrastrutture;
- c. incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l’integrazione degli interventi nel contesto circostante;
- d. **localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l’efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l’impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione** comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.

Indirizzi

Per tali aree i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:

- a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
- b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
- c. **razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;**
- d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.

Direttive

I piani locali verificano e precisano la delimitazione di tali morfologie. **In coerenza con quanto previsto dagli indirizzi precedentemente esposti, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:**

- a. **localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel P.P.R. come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;**
- b. **scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi riportati in precedenza e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.**

Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione. I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.

I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.

Prescrizioni

La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

La localizzazione degli interventi in progetto appare coerente con quanto riportato nell'art. 39 delle N.T.A. del P.P.R.: la Società svolge presso l'unità produttiva un'attività di interesse pubblico (come previsto dall'art. 177 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), necessaria per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, ubicata in un sito adatto a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in un contesto già compromesso da precedenti attività di cava. Inoltre la localizzazione del sito in esame in prossimità del depuratore di Cossato consente di limitare il frazionamento dei contesti rurali. L'ubicazione in un contesto degradato dalle passate attività di cava, confermata nel P.P.R. dall'inserimento dell'area in esame fra gli elementi di criticità puntuali ai sensi dell'art. 41 delle N.d.A. come CP1 – “Segni di attività impattanti, aggressive o dismesse (cave, discariche, ecc.)” ed i progetti di rimodellamento morfologico in atto nella porzione ad est del sito in esame sono un ulteriore fattore a favore degli interventi in progetto.

Per quanto riguarda l'incremento di uso del suolo destinato all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi si sottolinea come riportato nello Studio Preliminare Ambientale che buona parte delle superfici interessate dall'ampliamento (principalmente verso Sud e verso Est) coinvolgono aree con destinazione d'uso “D7 - Zona a specifica destinazione per attività economiche” ai sensi del P.R.G. vigente del comune di Cossato e quindi compatibile con la realizzazione delle opere in progetto.

Nell'ambito del permesso di costruire già approvato l'azienda ha già previsto un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'idonea gestione forestale in coerenza con quanto indicato nelle Direttive riportate nell'art. 39 delle N.T.A. del P.P.R.: il recupero delle aree estrattive e minerarie verrà effettuato ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo. Nel complesso si ritiene che l'incremento della superficie dell'impianto, su terreni in ogni caso già degradati e privi di interessi forestali e/o agricoli di rilievo, sia abbondantemente compensata degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe, comprese quelle insistenti all'interno della Fascia C cartografata dal PAI, di cui l'azienda ha intenzione di farsi carico.

2.2.2. Art. 40. Insediamenti rurali

Le aree interessate dagli ampliamenti nella parte orientale (Fase 2) e in quella settentrionale (Fase 3) del sito sono invece incluse ai sensi dell'art. 40 delle N.T.A. del P.P.R. in maggior parte all'interno della m.i. 14 – "Aree rurali di pianura" e in piccolissima parte all'interno della m.i. 10 – "Aree rurali di pianura o collina". Si fa presente che alcune aree sono incluse fra i territori a prevalente copertura boscata.

Il P.P.R. individua nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.

Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:

- a. aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
- b. sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
- c. villaggi di montagna (m.i. 12);
- d. aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
- e. aree rurali di pianura (m.i. 14);
- f. alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).

Con riferimento a tali aree il P.P.R. persegue i seguenti obiettivi:

- a. in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20;
 - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
 - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
- b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
- c. per le m.i. 12, 13, 15:
 - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;

- II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione di tali morfologie. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la

progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Come detto in precedenza la Società svolge presso l'unità produttiva un'attività di interesse pubblico (come previsto dall'art. 177 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), necessaria per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, ubicata in un sito adatto a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in un contesto già compromesso da precedenti attività di cava. Inoltre la localizzazione del sito in esame in prossimità del depuratore di Cossato consente di limitare il frazionamento dei contesti rurali.

Le superfici interessate dagli ampliamenti nella parte orientale e in quella settentrionale incluse ai sensi dell'art. 40 delle N.T.A. del P.P.R. in maggior parte all'interno della m.i. 14 – "Aree rurali di pianura" e in piccolissima parte all'interno della m.i. 10 – "Aree rurali di pianura o collina" e i territori tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, sia in quanto rientranti nella fascia di 150 m di rispetto dai corsi d'acqua, ossia dalle sponde del torrente Cervo, sia perché da realizzarsi in aree boscate, risultano in stato di degrado in ragione delle attività antropiche storicamente svolte sugli stessi. Nell'ambito del progetto di acquisizione dei terreni limitrofi all'impianto l'azienda ha già previsto un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento delle aree comprese nella Fascia C del torrente Cervo che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'idonea gestione forestale. Nel complesso si ritiene che l'incremento della superficie dell'impianto, su terreni in ogni caso già degradati e privi di interessi forestali e/o agricoli di rilievo, sia abbondantemente compensata degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe di cui l'azienda ha intenzione di farsi carico.

Qualora la dismissione dell'attività dovesse prevedere l'abbandono della stessa e la cessazione delle attività svolte si provvederà al ripristino morfologico e rimboschimento delle aree inutilizzate in coerenza con le aree limitrofe ovvero alla destinazione agricola in funzione delle previsioni di gestione del territorio da parte del comune di Cossato. In merito si precisa che buona parte dell'area in cui è previsto l'ampliamento in progetto è già definita, dal P.R.G.C. del comune di Cossato, a destinazione urbanistica industriale e non si prevede, salvo diverse previsioni di piano, un ripristino ambientale da cui derivino cambi di destinazione d'uso. Per la porzione di aree in ampliamento ad attuale destinazione agricola in sede di predisposizione di variante allo strumento urbanistico vigente sarà cura dei progettisti incaricati prevedere la più idonea destinazione d'uso di tali aree nell'ipotesi di cessazione dell'attività. Si ritiene che l'ipotesi di ripristino dell'attuale destinazione agricola di tali aree e/o del rimboschimento in coerenza con le aree limitrofe sopra citate sia compatibile con le previsioni del P.P.R.

2.2.3. Art. 14. Sistema idrografico

All'art. 14. delle N.T.A. "Sistema idrografico" il P.P.R. riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.

A tal proposito, come visto nella documentazione tecnica, buona parte dell'area in esame ricade nella fascia tutelata ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, riguardante i corpi idrici superficiali e più in particolare fiumi, torrenti e corsi d'acqua.

L'area in esame ricade inoltre in piccola parte nella **zona fluviale "interna"** e in parte nella **zona fluviale "allargata"** così come definite ai sensi dell'art. 14 delle N.T.A. del P.P.R.

Il P.P.R. individua infatti nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "*allargate*" e zone fluviali "*interne*"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:

- a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico PAI (A, B e C);
- b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;
- c. delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.

Le zone fluviali "*allargate*" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del precedente elenco; le zone fluviali "*interne*" comprendono le aree di cui alla lettera c del precedente elenco e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c del precedente elenco; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b del precedente elenco e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.

Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a del precedente elenco, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c. del precedente elenco, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all'Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento o variante successiva all'approvazione del P.P.R., risultano operanti le attuali delimitazioni.

Nelle zone fluviali il P.P.R. persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

La Tavola P2, in scala 1:100'000, e il Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c, individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c, del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c, del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal P.P.R. dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

Indirizzi

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;**
- c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;**

- d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- a. verificano e precisano le aree di cui alle lettere a e b, anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
- b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:
- I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
 - IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;**
 - V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
- c. **nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile;** qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

In sede di adeguamento al P.P.R. ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del P.P.R.

Nell'ambito dell'adeguamento al P.P.R ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

Gli interventi in progetto interessano in minima parte la zona fluviale "interna" (porzione sud-occidentale dell'area in esame), localizzata in un contesto già compromesso da precedenti attività di cava. L'attività in progetto, realizzata secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico, consentirà innanzitutto il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate di cava coerentemente con quanto indicato nelle Direttive riportate in precedenza. In tale area verranno inoltre limitati gli interventi trasformativi e non saranno edificati fabbricati e manufatti che possano interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali.

Nelle aree ricomprese all'interno della zona fluviale "allargata" si cercherà di limitare gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale imposte dalla normativa (vedi Paragrafo successivo).

Come riportato in precedenza nell'ambito del progetto di acquisizione dei terreni limitrofi all'impianto l'azienda ha già previsto un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento delle aree comprese nella Fascia C del torrente Cervo che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'idonea gestione forestale. Tali interventi compensativi in particolare consentiranno la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, la continuità ambientale del torrente Cervo e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche in coerenza con le Prescrizioni presenti nel P.P.R.

Qualora la dismissione dell'attività dovesse prevedere l'abbandono della stessa e la cessazione delle attività svolte si provvederà al ripristino morfologico e rimboschimento delle aree inutilizzate in coerenza con le aree limitrofe ovvero alla destinazione agricola in funzione delle previsioni di gestione del territorio da parte del comune di Cossato. In merito si precisa che buona parte dell'area in cui è previsto l'ampiamiento in progetto è già definita, dal P.R.G.C. del comune di Cossato, a destinazione urbanistica industriale e non si prevede, salvo diverse previsioni di piano, un ripristino ambientale da cui derivino cambi di destinazione d'uso. Per la porzione di aree in ampiamiento ad attuale destinazione agricola in sede di predisposizione di variante allo strumento urbanistico vigente sarà cura dei progettisti incaricati prevedere la più idonea destinazione d'uso di tali aree nell'ipotesi di cessazione dell'attività. Si ritiene che l'ipotesi di ripristino dell'attuale destinazione agricola di tali aree e/o del rimboschimento in coerenza con le aree limitrofe sopra citate sia compatibile con le previsioni del P.P.R.

2.3. Questione n. 3 – Piano di Tutela delle Acque (PTA): Zona di ricarica delle falde profonde

L'Organo Tecnico rileva che, per il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), il progetto ricade tra le aree con Vulnerabilità della falda elevata (cfr. art. 4.3 "Tutela delle acque sotterranee" delle norme di attuazione del P.T.P.); inoltre esso è compreso nell'area individuata dal P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Piemonte, quale zona di ricarica delle falde profonde. A tal proposito va quindi ricordato che dovranno essere osservate le linee di indirizzo previste alla parte I - Disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, punto 4.3 della D.G.R. 2 Febbraio 2018 n. 12- 6441. La "B.F." S.r.l. dovrà, nella documentazione integrativa, affrontare in modo esauriente detta problematica, tenendo anche conto dei dati di monitoraggio disponibili e indicare le misure necessarie al fine di preservare il sito da potenziali pericoli di contaminazione delle acque, quali, ad esempio, la pavimentazione dell'area interessata dallo stoccaggio dei rifiuti costituiti da materiali bituminosi e dei prodotti derivanti dal loro trattamento.

L'area di ricarica di un acquifero può essere definita come "la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato, costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle

acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione”.

Gli acquiferi profondi, prioritariamente utilizzati per il consumo umano, spesso in pressione, sono comunemente ricaricati in una fascia stretta e ben delimitata ai margini delle pianure.

In prima approssimazione è possibile affermare che i principali livelli impermeabili con significato regionale in grado di separare un acquifero superficiale dagli acquiferi profondi sono quelli che individuano in superficie le aree di “ricarica diretta”. Tale areale corrisponde, in genere, alle zone di alta pianura compresa tra i rilievi delimitanti l'area montana e la zona di media e bassa pianura; tali zone sono formate dalle potenti conoidi alluvionali costituite da materiali prevalentemente grossolani con elevata permeabilità depositati dai corsi d'acqua all'uscita del bacino montano. La zona di alta pianura è quindi, per tale particolare struttura morfologica, un grande serbatoio d'acqua che alimenta le falde profonde della pianura sottostante caratterizzate da un'elevata concentrazione insediativa con molteplici utilizzazioni. Il termine “ricarica indiretta” viene, invece, riservato all'alimentazione conseguente al flusso tra acquiferi differenti.

Il comma 6 dell'articolo 24 delle Norme del PTA 2007 prevede che la Regione proceda “all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4 (le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano), nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore”.

La perimetrazione delle aree di ricarica dell'acquifero profondo è stata trasposta, al fine di renderla fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale (edizione 2017) e costituisce il riferimento per l'applicazione delle disposizioni.

I dati geografici in formato shapefile, resi disponibili tramite il GeoPortale Piemonte, sono riportati nella figura seguente.



Figura 3: Aree di ricarica degli acquiferi profondi - fonte: Geoportale Regione Piemonte - aggiornamento 2018.

Nella provincia di Biella la falda superficiale ha generalmente una direzione nord ovest-sud est ed è fortemente condizionata dall’azione drenante del torrente Cervo nel settore centro-settentrionale e del torrente Elvo nel settore sud-occidentale. Anche gli affluenti dei corsi d’acqua principali svolgono un’azione drenante, seppur modesta.

In particolare, nel settore più orientale della provincia, tra il torrente Cervo ed i margini dei territori biellesi, e all’estremità nord-occidentale dell’area in esame le linee di flusso assumono un andamento nord-sud.

La topografia condiziona l’andamento delle linee isopiezometriche, in particolare nelle aree di terrazzo. I gradienti maggiori si riscontrano a ridosso dei rilievi alpini in corrispondenza dei terrazzi (valori pari a 7%) e quelli minori nelle zone meridionali (valori pari a 0.12%).

In generale l'andamento della falda superficiale nel territorio della provincia di Biella viene descritto in relazione a due aree distinte da un punto di vista geomorfologico: le aree di pianura e le aree dei terrazzi.

Nel territorio della provincia di Biella si osservano tre settori pianeggianti, separati dai due maggiori terrazzi mindeliani: uno occidentale, uno centrale e uno orientale.

Nel settore orientale in particolare, sede dell'area in esame, la falda è contenuta nei depositi alluvionali ed è drenata dal torrente Cervo. Tra Valdengo e Cerreto Castello il flusso ha una direzione ovest nordovest-est sudest; quindi varia seguendo il percorso del Cervo fino a divenire nordovest-sudest.

A monte di Castelletto Cervo è individuabile un asse drenante anch'esso probabilmente coincidente con un paleoalveo di un affluente del torrente Cervo; quest'asse è limitato verso il torrente Cervo da uno spartiacque sotterraneo. In questa zona il gradiente oscilla tra 2% a nordovest a 0,8% a sud-est.

Il settore di pianura all'estremità orientale della Provincia di Biella è caratterizzato inecce da una geometria con linee di flusso circa parallele; la falda, ospitata dai depositi rissiani ed orientata nord nordest-sud sudovest, è drenata dal torrente Ostola e, più a sud, dai suoi affluenti Trigogna e Guardabione.

A sud di Brusnengo è presente uno spartiacque piezometrico impostato nei depositi rissiani. La stessa morfologia della superficie piezometrica si ritrova più a sud, presso la confluenza di due rii nel torrente Cervo. Il gradiente idraulico in questo settore varia da valori massimi a nord (3%) a valori minimi (0,6%) più a sud.

Per quanto riguarda le aree dei terrazzi, presso il terrazzo fluvioglaciale mindeliano definito "Baraggia di Candelo", ubicato in destra orografica del torrente Cervo, a sud di Cossato, si evidenzia una falda radiale, che presenta uno spartiacque sotterraneo con andamento nordovest-sudest. All'interno del terrazzo stesso i corsi d'acqua secondari svolgono un effetto drenante sulla falda.

Tra il torrente Cervo e il torrente Ostola, poi, è presente un altro terrazzo mindeliano che ospita una falda radiale interessata da uno spartiacque centrale legato alla situazione topografica e, più a nord-ovest, due assi di drenaggio in corrispondenza di corsi d'acqua secondari.

Un terrazzo più piccolo, su cui è edificato l'abitato di Cossato, è interessato da una falda di tipo radiale con uno spartiacque piezometrico centrale, legato alla topografia dell'area. Il gradiente nelle aree di terrazzo è dell'ordine di 1-7%.

La ricarica avviene dai contrafforti alpini costituiti geologicamente dal basamento cristallino e dalle sue coperture.

Come mostra la cartografia di riferimento presso l'area sede degli interventi in progetto la soggiacenza della falda superficiale, cioè la distanza della superficie piezometrica rispetto al piano campagna è pari a:

Quota piano campagna:	≈ 220 m s.l.m.
Quota falda superficiale:	≈ 215 m s.l.m.
Soggiacenza:	≈ 5 m




Figura 4: Idrogeologia - Piezometria della falda superficiale 1:100.000.

La carta piezometrica è stata ricreata utilizzando i layer resi disponibili dalla Regione Piemonte derivanti da una campagna di misure svolta nel periodo giugno-luglio 2002 su tutto il territorio della pianura piemontese.

Le misure piezometriche sono state effettuate su 315 punti d'acqua relativi all'acquifero superficiale. Si tratta per lo più di pozzi di cascina, ancora attualmente utilizzati per uso domestico o irriguo. In alcuni casi le misure sono state effettuate anche in piezometri e in pozzi ad uso industriali.

In tali punti d'acqua è stata misurata la soggiacenza della falda superficiale, cioè la sua distanza dalla sua superficie piezometrica rispetto al piano campagna.

Le caratteristiche dei punti d'acqua misurati durante la campagna piezometrica sono state inserite in apposite schede; in particolare sono state descritte le caratteristiche tecniche del punto d'acqua (quota dal piano campagna, diametro, destinazione d'uso), i dati di ubicazione (coordinate, Provincia, Comune, indirizzo e proprietario) e la soggiacenza relativa. Sulla scheda sono stati inseriti anche lo schema della sezione del pozzo, la foto, lo schema in pianta della posizione del pozzo e lo stralcio della CTR per una veloce individuazione.

I punti monitorati sono stati infine integrati con dati piezometrici ottenuti dall'Archivio del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino. In questo modo si è ottenuto un database con un numero di valori piezometrici sufficiente per la creazione della carta piezometrica a scala 1: 100'000.

Nell'elaborazione della carta non sono state considerate le zone nelle quali la densità di dati era insufficiente. Per tale motivo anche alcuni dati relativi al database non sono stati considerati nell'elaborazione ma sono stati ugualmente inseriti nello stesso in quanto ubicati nell'area di pianura considerata. Le isopiezometriche sono state tracciate manualmente tenendo conto di diversi fattori di controllo:

- le quote topografiche ricavate dal DEM 50, in modo da controllare che la superficie piezometrica fosse sempre inferiore alla superficie del piano campagna;
- la coerenza con i limiti geologici e gli elementi geomorfologici;
- la correlazione con la rete idrica superficiale;
- la coerenza della carta piezometrica finale con i valori di soggiacenza relativi in corrispondenza dei vari punti d'acqua.

Come supporto e confronto sono state utilizzate anche carte piezometriche di maggiore dettaglio rispetto alla scala 1:100'000, allegate a relazioni tecniche e pubblicazioni scientifiche presenti nell'archivio del DST.

La quota della falda freatica è inoltre confermata dal monitoraggio dei valori di soggiacenza effettuato presso i 5 piezometri installati nell'ambito della messa in sicurezza di ceneri da combustione, autorizzata dal Comune di Cossato con Determinazione n. 1344 del 04/11/2013, in prossimità dell'area e ad oggi conclusa. Come evidenza la seguente tabella, in cui vengono riportati per semplicità i valori registrati negli ultimi anni, tutti i rilievi attestano una quota piezometrica compresa fra 215 e 217 m s.l.m. a seconda della posizione del piezometro.

2. RICHIESTE

POZZO MONITORAGGIO	QUOTA TESTA POZZO (m s.l.m)	QUOTA PIANO CAMPAGNA (m s.l.m)	RILIEVO DEL 19/04/18		RILIEVO DEL 26/06/2018		RILIEVO DEL 24/07/2019		RILIEVO DEL 15/01/2020	
			SOGGIACENZA DA TESTA POZZO (m)	QUOTA PIEZOMETRICA (m s.l.m.)						
PM1	221,99	221,53	4,43	217,56	4,73	217,26	4,48	217,51	4,59	217,40
PM2	218,36	218,26	2,71	215,65	3,01	215,35	3,02	215,34	2,89	215,47
PM3	215,94	215,47	0,73	215,21	0,89	215,05	0,82	215,12	0,78	215,16
PM4	222,06	/	/	/	/	/	/	/	5,70	216,36
PM5	221,87	/	/	/	/	/	/	/	6,07	215,80

POZZO MONITORAGGIO	QUOTA TESTA POZZO (m s.l.m)	QUOTA PIANO CAMPAGNA (m s.l.m)	RILIEVO DEL 14/04/2020		RILIEVO DEL 23/07/2020		RILIEVO DEL 18/01/2021		RILIEVO DEL 22/07/2021	
			SOGGIACENZA DA TESTA POZZO (m)	QUOTA PIEZOMETRICA (m s.l.m.)						
PM1	221,99	221,53	5,12	216,87	4,38	217,61	4,72	217,27	4,36	217,63
PM2	218,36	218,26	3,19	215,17	2,85	215,51	3,34	215,02	3,05	215,31
PM3	215,94	215,47	0,87	215,07	0,70	215,24	0,83	215,11	0,40	215,54
PM4	222,06	/	6,27	215,79	5,53	216,53	5,92	216,14	5,61	216,45
PM5	221,87	/	6,50	215,37	5,98	215,89	6,51	215,36	6,16	215,71

Per quanto riguarda l'attuazione del comma 6 dell'articolo 24 delle Norme del PTA 2007, con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, è stata approvata la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio perimetrato, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, con particolare riguardo:

- alle attività agricole (fitosanitari);
- alle attività estrattive e ai recuperi ambientali;
- alle discariche per rifiuti;
- alle attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale;
- alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi;
- alle prescrizioni realizzative per i serbatoi interrati.

Il provvedimento prevede inoltre che, nelle more del recepimento negli strumenti di pianificazione, determinate misure valgano quale indirizzo in sede di procedimento autorizzativo, ai fini della corretta valutazione dei progetti, in modo tale che la loro realizzazione assicuri, in ogni caso, la salvaguardia delle acque sotterranee.

Premesso che l'indice I, di cui al punto 4.A della D.G.R. 2 Febbraio 2018 n. 12- 6441 per l'impianto in esame è pari a 0 (zero) in quanto non sono presenti e/o detenute sostanze significative, ossia quelle ricomprese nell'Allegato 1 al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" con le relative soglie quantitative di riferimento. Si procede pertanto, per sola completezza di trattazione, all'analisi delle linee di indirizzo previste alla parte I - Disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, al punto 4.3 della citata D.G.R. sebbene, a parere di chi scrive, tali disposizioni risultino applicabili esclusivamente ad attività con indice I > 0,20.

Disposizioni di prevenzione di competenza del gestore

a. predisposizione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrate e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione

Il sito in esame non ha recipienti e sistemi di contenimento. Per le tubazioni interrate sarà predisposto un programma periodico di controllo e manutenzione dello stato di integrità.

b. mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili, panne assorbenti, ...) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ...);

In caso di sversamento accidentale di materiale inquinante (principalmente correlabile al transito di mezzi e pertanto ipotizzabile in carburanti, oli idraulici e lubrificanti, acidi di batterie, ecc.), dilavabili dalle acque meteoriche, sono previsti i seguenti interventi di emergenza:

- allerta immediato dei responsabili di impianto e del personale specializzato e formato per tali interventi,
- interruzione immediata delle attività sul piazzale con blocco di eventuali mezzi in ingresso,
- rimozione immediata della causa di sversamento, eventualmente mediante l'apposizione di un sistema di raccolta al di sotto del mezzo per raccogliere la perdita,
- assorbimento del liquido sversato con materiale assorbente specifico,
- raccolta del materiale assorbente utilizzato all'interno di big-bags e/o contenitori in PE-HD, trasferimento del contenitore sotto tettoia, sua classificazione e successivo invio a smaltimento presso aziende autorizzate,
- verifica della porzione di terreno eventualmente interessata dallo sversamento, scotico della porzione interessata,
- raccolta della porzione di terreno contaminata in apposito contenitore per il suo successivo invio a smaltimento come rifiuto (CER 191301*),
- ripristino della pavimentazione soggetta a scotico,
- verifica del corretto ripristino dello stato dei luoghi da parte del responsabile di impianto, documentazione dell'evento e delle azioni di ripristino,
- ri-avvio delle normali attività.

c. conoscenza aggiornata sulla posizione e sulle caratteristiche dei recettori ambientali presenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento, attraverso il periodico contatto con le autorità competenti;

Come mostra la cartografia di riferimento il recettore ambientale più prossimo al sito produttivo è il torrente Cervo.

- d. *rispetto di tempi di intervento tali da escludere il raggiungimento dei bersagli e la propagazione degli inquinanti attraverso l'adozione di azioni efficaci ai fini della rimozione degli stessi oppure grazie ad adeguate misure impiantistiche che garantiscano il contenimento quali:*
- d.1 *la compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da versamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, impianti di produzione specie all'aperto, ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta;*
- d.2 *la separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da versamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico regolamento regionale;*
- d.3 *l'organizzazione delle superfici in modo da rendere minime le suddette aree, specie all'aperto, e garantirne la specifica protezione (coperture, linee/grigliati di convogliamento e pozzetti di raccolta ad hoc, pavimentazione impermeabile adatta ai liquidi trattati, ...);*
- d.4 *la disposizione di sistemi, collegati ad allarme interno, atti ad evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare precocemente ogni occasione di perdita di prodotto;*
- d.5 *la sostituzione o il risanamento dei serbatoi interrati datati, utilizzando le migliori tecnologie disponibili e nel rispetto della normativa vigente;*
- d.6 *eliminazione del pericolo di veicolazione preferenziale attraverso la sigillatura della testa pozzo dei pozzi sia in esercizio che in disuso; verifica delle caratteristiche di completamento dei pozzi sia in esercizio che in disuso e della loro conformità all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996, in caso di non conformità è necessario procedere immediatamente al ricondizionamento o alla sostituzione dei pozzi non conformi;*
- d.7 *regimazione delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree potenzialmente interessate da contaminazioni, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento regionale, tenendo anche presente l'eventualità di contaminazioni incidentali e la necessità di allontanare e raccogliere i prodotti conseguenti le operazioni di spegnimento incendi;*
- d.8 *predisposizione in prossimità dei punti di possibile impiego dei dispositivi di emergenza (materiale assorbente, tappetini polimerici da sistemare sulle caditoie, cuscinetti gonfiabili da introdurre nelle linee fognarie, ecc...) teli da impedire che l'inquinante raggiunga le fognature attraverso le caditoie o i pozzetti di ispezione;*
- d.9 *disposizione di sistemi per l'intercettazione automatica dello scarico qualora sia rilevata la presenza anomala di inquinanti a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore;*

Le procedure di verifica dell'accettabilità delle partite di rifiuti costituiscono il fondamentale elemento di controllo della qualità del materiale in ingresso, e quindi di prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e più in generale del sottosuolo del sito. Il rispetto delle procedure di accettazione e controllo previste nell'autorizzazione rilasciate (vigente e futuri) consentirà la dovuta tutela di tali aspetti.

- e. le generali caratteristiche idrogeologiche del sito determinano un'elevata probabilità di inquinamento su elementi vulnerabili ambientali e territoriali nel caso si verifichi un evento incidentale. Per limitare gli eventuali impatti conseguenti ad un evento incidentale si rende quindi necessario:*
- e.1 valutare le principali caratteristiche idrogeologiche puntuali (soggiacenza, direzione di deflusso, permeabilità idraulica e gradiente, ecc...) in prossimità del centro di pericolo, in modo da poter definire gli interventi necessari al contenimento di un eventuale inquinamento tenendo in debito conto i punti di sensibilità del territorio circostante (pozzi idropotabili, canali irrigui, corsi d'acqua, ecc...) e attivare immediatamente le misure previste;*
- e.2 provvedere alla stima dei tempi per il raggiungimento dei bersagli della contaminazione da parte degli inquinanti;*
- e.3 predisporre, qualora gli esiti delle predette valutazioni lo giudichino opportuno, gli essenziali sistemi di messa in sicurezza di emergenza in modo da poter garantire l'immediata operatività ed efficacia degli interventi al verificarsi dell'incidente (es.: barriera idraulica);*
- e.4 impiegare serbatoi fuori terra in luogo di quelli interrati;*
- e.5 realizzare la copertura dell'area destinata alla nuova attività con uno strato di adeguata potenza di materiale litoide non permeabile;*
- e.6 impiegare tubature aeree in luogo di quelle interrate.*

Si rimanda a quanto riportato in precedenza.

2.4. Questione n. 4 – Impatto ambientale cumulativo degli interventi modificatori di area vasta

Considerato che sono stati recentemente rilasciati Permesso di Costruire e Autorizzazione Paesaggistica per il riempimento/ripristino morfologico dei terreni, attualmente boscati, posti ad Est dell'impianto mediante l'impiego di terre e rocce da scavo derivanti dall'attività di recupero condotta in sito oppure da Piani di Utilizzo specifici - e ritenuto pertanto che si debba tener conto dell'effetto cumulativo che i due interventi modificatori di vasta area avrebbero nel tempo - è richiesto alla "B.F." S.r.l. un approfondimento sull'interazione dell'intervento oggetto dell'istanza qui esaminata con quello già autorizzato testé citato e sugli impatti ambientali cumulativi.

Il piano industriale che la Società B.F. S.R.L. intende portare a compimento nei prossimi anni prevede i seguenti interventi modificatori di area vasta in parte anche interconnessi:

1. ri-organizzazione oggetto della presente istanza dell'impianto di gestione rifiuti, in particolare ampliamento e/o variazione delle aree disponibili per le attività di messa in riserva, lavorazione e immagazzinamento delle M.P.S. prodotte, al fine di ottimizzare le lavorazioni e adeguare la propria offerta alle esigenze di mercato, mediante richiesta di modifica delle autorizzazioni relative al sito stesso (autorizzazione in corso);
2. Permesso di Costruire per il riempimento/ripristino morfologico dei terreni posti ad Est dell'impianto mediante l'impiego di terre e rocce da scavo (prevalentemente terreni conformi ai limiti di cui alla Tabella 1, Colonna B per terreni ad uso commerciale industriale) derivanti dall'attività di recupero condotta in sito oppure da Piani di Utilizzo specifici (autorizzato con Provvedimento Finale Unico S.U.A.P. Città di Cossato n. 75 del 26/08/2021);
3. Permesso di Costruire per il riempimento/ripristino morfologico dei terreni agricoli, concessi in comodato d'uso alla società scrivente per tale attività, mediante l'impiego di terre e rocce da scavo (terreni esclusivamente conformi ai limiti di cui alla Tabella 1, Colonna A per terreni ad uso agricolo) derivanti dall'attività di recupero condotta in sito oppure da Piani di Utilizzo specifici (autorizzazione in corso).

È doveroso sottolineare che tutti gli interventi che la Società proponente intende attuare sono volti a realizzare la migliore gestione possibile dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione e soprattutto delle terre e rocce da scavo: l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. consente infatti di richiedere il recupero (R5) di tale rifiuto tramite operazioni di macinatura, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria da destinare all'edilizia, mentre i due riempimenti/ripristini morfologici permetteranno una gestione delle terre e rocce da scavo conformi sia ai limiti di cui alla Tabella 1, Colonna A per terreni ad uso agricolo, sia ai limiti di cui alla Tabella 1, Colonna B

per terreni ad uso commerciale industriale come sottoprodotto, evitando in questo modo l'entrata nel ciclo dei rifiuti con indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale in coerenza con i principi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e con i principi dell'art. 178 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Com'è possibile desumere dalla documentazione tecnica inoltrata l'espansione dell'impianto (Punto 1 dell'elenco precedente), soprattutto verso est dipenderà dalle tempistiche di avanzamento dell'intervento di riempimento/ripristino morfologico mediante l'impiego di terre e rocce da scavo (Punto 2 dell'elenco).

A valle dell'avvenuto riempimento dell'area interessata dal Permesso di Costruire di cui al Punto 2 del precedente elenco:

- la porzione a destinazione produttiva sarà immediatamente utilizzabile a valle del riempimento,
- la porzione a destinazione produttiva compresa nella fascia di rispetto dei 150 metri del torrente Cervo sarà da sottoporre a svincolo paesaggistico,
- la porzione a destinazione agricola sarà utilizzabile mediante il cambio di destinazione d'uso.

L'avanzamento dell'eventuale Permesso di Costruire nell'area posta a circa 600 m a ovest della zona in cui il torrente Cervo riceve in sinistra orografica le acque del torrente Strona (Punto 3 dell'elenco precedente) procederà invece in maniera indipendente dagli altri due progetti. **Tale attività è propedeutica alla restituzione alla funzione agricola di tale area e consente all'azienda di attuare il suo piano industriale ottimizzando la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto dei principi della gestione rifiuti previsti dal Testo Unico Ambientale.**

In aggiunta alla valutazione degli impatti ambientali inerenti all'istanza in oggetto (Punto 1 dell'elenco precedente) e già ampiamente descritti nello Studio Preliminare Ambientale si riportano gli effetti cumulativi causati dagli altri due interventi modificatori di area vasta che la Società B.F. S.R.L. intende compiere presso il sito produttivo ubicato nel comune di Cossato in Strada alle Dighe S.n.c. (Punto 2 dell'elenco precedente) o in prossimità di esso (Punto 3 dell'elenco).

Innanzitutto si ribadisce che gli impatti inerenti la ri-organizzazione e l'ampliamento dell'unità operativa avranno durata limitata e definita dalla Società proponente proprietaria del sito produttivo, in quanto parte sostanziale del *core-business* aziendale.

2. RICHIESTE

I rimodellamenti morfologici e gli impatti ad essi collegati saranno invece interventi temporanei di durata finita, stabilita sia dalla durata dell'atto autorizzativo, sia dalla risposta del mercato alle modifiche proposte che l'azienda intende avviare nel corso del 2021 e dagli sviluppi normativi che riguardano in particolare i rifiuti inerti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione. Si considera pertanto un arco temporale di 3 anni per l'attuazione del Permesso di Costruire ubicato nella parte orientale del sito produttivo e circa 10 anni per la conclusione dell'eventuale Permesso di Costruire richiesto per l'area posta a circa 600 m dalla confluenza dei Torrenti Cervo e Strona.

In generale l'impatto ambientale può essere inteso come il risultato di un intervento antropico che provoca mutamenti in una o più componenti ambientali. L'analisi dei possibili effetti in fase di esercizio è stata sviluppata considerando tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate.

Rispetto alle componenti ambientali identificate, sono stati individuati i fattori, derivanti dagli interventi in progetto, che possono avere un potenziale impatto su tali componenti. Le principali potenziali cause di impatto individuate sono:

FATTORE AMBIENTALE	EFFETTI ANALIZZATI
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Effetti sulla qualità dell'aria in considerazione delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività.
VIABILITA'	Effetti sulla qualità dell'aria in considerazione dell'eventuale traffico veicolare indotto dal progetto.
RUMORE	Effetti sull'ambiente circostante in considerazione delle emissioni sonore dovute ai macchinari, attrezzature e mezzi utilizzati.
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE	Effetti sulla qualità delle acque superficiali in considerazione delle peculiarità dell'attività di recupero svolta all'interno del sito in esame.
RIFIUTI	Rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero.
ODORE	Effetti sull'ambiente circostante dovuti all'emissioni odorigene dei rifiuti gestiti all'interno dell'impianto.
PAESAGGIO, FLORA E FAUNA	Influenza sugli aspetti paesaggistici, sulla flora e sulla fauna.
USO DEL SUOLO	Impiego del suolo per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti.
USO DI MATERIE PRIME	Impiego delle materie prime per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti.

PROVINCIA DI BIELLA - p.bi - REG_UFFICIALE - 0020470 - Ingresso - 27/09/2021 - 06:46

2.4.1. Emissioni in atmosfera

Una delle principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione degli interventi oggetto di analisi sulla componente atmosfera riguarda la produzione di polveri.

In aggiunta al quadro emissivo presentato per l'istanza in oggetto e già ampiamente descritto nello Studio Preliminare Ambientale per gli interventi di riempimento/ripristino morfologico tale problematica può riscontrarsi lungo la viabilità impegnata dalla movimentazione dei mezzi pesanti e nell'intorno delle aree in cui avviene il deposito del materiale (in special modo nelle fasi di movimentazione ed accumulo dello stesso).

Le operazioni individuate originano effluenti che non possono essere convogliati in idonei impianti di trattamento. Gli effluenti che non possono essere convogliati in idonei impianti di trattamento risultano appartenere alla tipologia delle emissioni diffuse, ovvero quelle non tecnologicamente convogliabili in impianti di captazione ed emissione in atmosfera per le quali si prevedono opportune misure di contenimento.

All'interno delle emissioni diffuse, in relazione al tipo di materiale lavorato, possono essere individuate sostanze inquinanti e/o nocive quali polveri inalabili e polveri respirabili.

Dal punto di vista fisico le polveri sono il risultato della suddivisione meccanica dei materiali solidi naturali o artificiali sottoposti a sollecitazioni di qualsiasi origine. I singoli elementi hanno dimensioni superiori a $0,5 \mu\text{m}$ e possono raggiungere $100 \mu\text{m}$ e oltre, anche se le particelle con dimensione superiore a qualche decina di μm restano sospese nell'aria molto brevemente.

Per la salute umana l'effetto più rilevante è dovuto alle polveri inalabili (con dimensioni comprese fra $0,5$ e $5 \mu\text{m}$), che sono in grado di superare gli ostacoli posti dalle prime vie respiratorie e di raggiungere gli alveoli polmonari e, almeno in parte, di persistervi.

Per ridurre la generazione di emissioni diffuse la Società provvederà ad effettuare la bagnatura di materiali e strade di cantiere durante il periodo di lavorazione. La frequenza della bagnatura è stabilita in funzione delle condizioni climatiche e della granulometria del materiale stesso; l'operazione viene effettuata tramite impiego di sistemi idonei, provvedendo in particolare a garantire un livello di umidità delle superfici tale da minimizzare il sollevamento delle polveri.

Al fine di evitare la generazione di eventuali emissioni diffuse, durante lo svolgimento degli interventi di riempimento/ripristino morfologico in progetto la Società adotterà gli accorgimenti di seguito descritti.

Movimentazione e deposito delle terre e rocce da scavo

La generazione di emissioni di polveri dalle attività di deposito e movimentazione di materiali inerti è stata oggetto di approfondita analisi da parte di Arpa Toscana all'interno delle Linee Guida pubblicate con D.G.P. n. 213 del 3/11/2009. Tale trattazione individua le principali cause di emissione, i fattori che le influenzano, gli algoritmi di quantificazione e le possibili strategie di mitigazione.

Tra queste la bagnatura di materiali e strade di cantiere (*wet suppression*) appare essere la tecnica con il miglior rapporto costi/benefici. La capacità di sollevamento e trasporto di materiali fini, eventualmente presenti nei materiali gestiti, è influenzata principalmente da:

- condizioni metereologiche e, in particolar modo, dall'intensità di vento;
- dall'umidità dei materiali. Valori superiori al 4% riducono le emissioni con un'efficienza del 90%

Si prevede pertanto il controllo e l'abbattimento della potenziale emissione diffusa derivante dalla movimentazione e dal deposito delle terre e rocce da scavo mediante:

- la restrizione del limite di velocità dei mezzi all'interno del sito a 10 km/h. Misura consigliata dal BREF "*Emission from storage*" e dal documento USA-EPA "AP-42";
- la bagnatura di strade interne e cumuli al fine di mantenere una umidità dei materiali tale da evitare sia la formazione di polveri anche in caso di brezze tese sia la generazione di colaticci. La bagnatura sarà dosata valutando umidità e granulometria dei materiali in cumuli, le condizioni meteorologiche e le frequenze di movimentazione e transito;
- la riduzione dell'altezza dei cumuli ad un massimo di 5m al fine di rendere più agevoli le operazioni di bagnatura e ridurre i percorsi di deposizione delle polveri eventualmente sollevate.

Mediante tali sistemi il deposito di materiali in cumuli può avvenire senza generare emissioni così come definite all'art. 268 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero con emissioni di polveri limitate e circoscritte all'interno dell'area in esame.

2.4.2. Viabilità

L'accesso al sito e ad entrambe gli interventi di riempimento/ripristino morfologico avviene a circa 300 m a ovest dell'unità operativa sulla Strada Provinciale SP232 "Panoramica Zegna", dopo aver percorso il primo tratto di Strada alle Dighe, via che deve il suo nome alle opere di presa del sistema irriguo del Canale di Mottalciata ubicate a monte della confluenza Cervo-Strona.

Il traffico veicolare generato dall'impianto, come di sotto meglio specificato, non presenta impatti significativi. In particolare il sistema infrastrutturale esistente nel territorio (SP232 "Panoramica Zegna") permette di assorbire il traffico indotto sia dalla gestione dell'impianto in forma semplificata secondo l'art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sia in forma ordinaria secondo l'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.




Figura 5: Viabilità di accesso al sito - fonte: Google My Maps®.

La viabilità è evidenziata nell'immagine precedente dove "A" è il sito produttivo in esame, sede anche del rimodellamento morfologico di cui al Punto 2 dell'elenco riportato in precedenza e "B" è l'ingresso alla viabilità comunale identificato con l'ingresso sulla Strada Provinciale SP232 "Panoramica Zegna", posto a circa 300 m dall'area in esame. L'intervento di cui al Punto 3 dell'elenco riportato in precedenza si raggiunge con lo stesso percorso, procedendo ancora per un breve tratto su Strada alle Dighe.

Come descritto nello Studio Preliminare Ambientale l'impatto indotto sulla viabilità derivante dall'impianto a regime, ossia a 150'000 Mg/a di potenzialità, è quantificabile in 12'000 veicoli/anno pari a 6,82 veicoli ora (considerando ingressi e uscite per 220 giorni lavorati all'anno e 8 ore al giorno). Tali flussi derivano, in ogni caso, da una produzione di rifiuti delle attività edilizie del territorio del biellese, pertanto, anche in ragione dell'impatto economico del trasporto su strada di tali materiali, è possibile sostenere che la presenza dell'impianto consente di ridurre il numero di chilometri complessivamente percorsi generando una sostanziale riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti da traffico veicolare sul territorio di riferimento.

L'impatto sulla viabilità dei due rimodellamenti morfologici in progetto (il primo con volumetrie da riempire stimate pari a circa 96'074 m³ distribuite su un periodo di 3 anni mentre il secondo con volumetrie da riempire stimate pari a circa 265.900 m³ distribuite su un arco temporale di 10 anni) è quantificabile in 2'200 veicoli/anno per il primo intervento e 1'800 veicoli/anno per il secondo intervento, pari a 2,27 veicoli ora (considerando ingressi e uscite per 220 giorni lavorati all'anno e 8 ore al giorno).

Nell'anno 2005 l'Amministrazione Provinciale di Biella ha predisposto un aggiornamento del quadro delle mobilità veicolare commissionato a "Caire Urbanistica". Nella Relazione Illustrativa relativa alla costruzione del modello di simulazione del traffico veicolare è possibile reperire alcuni dati di interesse per la viabilità di Cossato. In particolare presso il punto di rilevamento della SP232 denominato "I8" il rilevamento nell'ora di punta del mattino (tra le 8.00 e le 9:00) ha evidenziato un totale di:

- 776 veicoli (EQ) in uscita di cui 597 leggeri e 179 pesanti
- 619 veicoli (EQ) in entrata di cui 454 leggeri e 165 pesanti.

L'impatto della viabilità da e verso l'impianto rappresenta pertanto il 1,3% del traffico di mezzi pesanti nell'ora di punta del mattino e lo 0,3% del traffico complessivo.

Nel citato studio sulla mobilità veicolare si rileva inoltre che gli archi della SP232 coinvolti dall'attività dell'impianto risultano "con riserva di capacità" avendo un grado di saturazione < 0.25.

2.4.3. Rumore

La collocazione del sito in una zona isolata consente di escludere, come già evidenziato nell'istanza presentata per la precedente fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA conclusasi con provvedimento di esclusione n. 1202 del 10/09/2015, il superamento dei limiti presso i ricettori presenti nell'area di studio. Analogo discorso può essere presentato per gli interventi di rimodellamento morfologico.

2.4.4. Acque superficiali e sotterranee

La Società, relativamente al sito in oggetto, ha ottenuto l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del R.R. 1/R e s.m.i. con Determinazione n. 2010 del 20/07/2010. Dato che le modifiche in esame richiedono un'implementazione del suddetto Piano per le superfici interessate dall'ampliamento, il Piano sarà aggiornato allo scopo di tenere conto delle modifiche proposte.

2.4.5. Rifiuti

Il sito ha come finalità quella di effettuare attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi diversamente destinati ad altre aziende di analoga natura. L'azienda favorisce pertanto la gestione dei rifiuti in conformità agli indirizzi programmatici dettati dalle normative europee e nazionale e recepiti dai piani provinciali e regionali in materia di rifiuti.

Durante l'attività è possibile prevedere una limitata produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dalle operazioni di cernita e recupero svolte sui rifiuti già esaminata nello Studio Preliminare Ambientale. Il relativo stoccaggio avverrà mediante l'utilizzo di cassoni ubicati nelle aree destinate alla gestione rifiuti. La gestione di tali rifiuti avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia.

Come riportato in precedenza è doveroso sottolineare che tutti gli interventi che la Società proponente intende attuare sono volti a realizzare la migliore gestione possibile dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione e soprattutto delle terre e rocce da scavo: l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. consente infatti di richiedere il recupero (R5) di tale rifiuto tramite operazioni di macinatura, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria da destinare all'edilizia, mentre i due riempimenti/ripristini morfologici permetteranno una gestione delle terre e rocce da scavo conformi sia ai limiti di cui alla Tabella 1, Colonna A per terreni ad uso agricolo, sia ai limiti di cui alla Tabella 1, Colonna B per terreni ad uso commerciale industriale come sottoprodotto, evitando in questo modo l'entrata nel ciclo dei rifiuti con indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale in coerenza con i principi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e con i principi dell'art. 178 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.4.6. Odori

I rifiuti previsti in ingresso all'impianto e ovviamente le terre e rocce utilizzate per i riempimenti/ripristini morfologici non contengono sostanze che possono generare emissioni in genere ed in particolare non si prevede possano verificarsi condizioni tali da originare impatti odorigeni.

2.4.7. Paesaggio, flora e fauna

Gli interventi in progetto interessano territori tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, sia in quanto rientranti nella fascia di 150 m di rispetto dai corsi d'acqua, ossia dalle sponde del torrente Cervo, sia perché da realizzarsi in aree boscate.

Prima di procedere a qualsiasi ampliamento saranno richieste le autorizzazioni necessarie per lo svincolo delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004; inoltre per le superfici tutelate ai sensi della lettera g), comma 1 dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sarà predisposta idonea relazione forestale redatta da tecnico abilitato.

2.4.8. Uso del suolo

Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 dell'elenco riportato in precedenza comportano un incremento di uso del suolo destinato all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Gli interventi di cui al punto 3 del medesimo elenco saranno destinati invece ad attività agricole.

Per quanto riguarda l'incremento di uso del suolo destinato all'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi si sottolinea come riportato nello Studio Preliminare Ambientale che buona parte delle superfici interessate dall'ampliamento (principalmente verso Sud e verso Est) coinvolgono aree con destinazione d'uso "D7 - Zona a specifica destinazione per attività economiche" ai sensi del P.R.G. vigente del comune di Cossato e quindi compatibile con la realizzazione delle opere in progetto.

Le superfici interessate dall'ampliamento verso Nord con destinazione urbanistica non compatibile con gli interventi in progetto e i territori tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, sia in quanto rientranti nella fascia di 150 m di rispetto dai corsi d'acqua, ossia dalle sponde del torrente Cervo, sia perché da realizzarsi in aree boscate, risultano in stato di degrado in ragione delle attività antropiche storicamente svolte sugli stessi. Nell'ambito del più progetto di acquisizione dei terreni limitrofi all'impianto l'azienda ha già previsto un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'idonea gestione forestale. Nel complesso si ritiene che l'incremento della superficie dell'impianto, su terreni in ogni caso già degradati e privi di interessi forestali e/o agricoli di rilievo, sia abbondantemente compensata degli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe, comprese quelle insistenti all'interno della Fascia C cartografata dal PAI, di cui l'azienda ha intenzione di farsi carico.

2.4.9. Utilizzo di risorse naturali

Le attività svolte nei 3 interventi in progetto non influenzano in modo significativo la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona in quanto il processo produttivo:

- non richiede utilizzo di materie prime naturali di origine biogenica;
- richiede un limitato apporto di combustibili fossili unicamente per l'alimentazione dei mezzi motorizzati.

2.4.10. Incidenti gravi, calamità, cambiamenti climatici

La semplicità degli interventi in progetto consente di escludere la generazione di incidenti gravi a danno dell'ambiente e/o calamità. In caso di eventi climatici particolarmente sfavorevoli con allerta meteo "Rossa: fenomeni molto intensi" le lavorazioni di tutti e 3 gli interventi saranno sospese.

2.5. Questione n. 5 – Tempistiche d'espansione e di esercizio del sito produttivo

QUESTIONE n. 5 – È richiesto alla B.F. di esplicitare: le tempistiche di espansione dell'impianto, anche rispetto agli interventi già autorizzati, il periodo di esercizio previsto, l'eventuale gestione in lotti e quali ripristini ambientali sono previsti a fine vita impianto.

Come illustrato nello Studio Preliminare Ambientale, nell'ottica di una ri-organizzazione del sito, in particolare delle aree disponibili per le attività di messa in riserva, lavorazione e immagazzinamento delle M.P.S. prodotte, l'Azienda, al fine di ottimizzare le lavorazioni e adeguare la propria offerta alle esigenze di mercato, ha intenzione di ampliare l'area del proprio sito produttivo ubicato nel comune di Cossato in Strada alle Dighe S.n.c.:

- verso Sud mediante svincolo paesaggistico della fascia di rispetto dei 150 metri del torrente Cervo,
- verso Nord mediante la variazione di destinazione d'uso dei terreni agricoli acquisiti dall'azienda,
- verso Est, a valle dell'avvenuto riempimento di cui al citato Permesso di Costruire:
 - porzione a destinazione produttiva immediatamente utilizzabile a valle del riempimento,
 - porzione in fascia di rispetto dei 150 metri del torrente Cervo da svincolare,
 - porzione a destinazione agricola per la quale è necessario il cambio di destinazione d'uso;

Si sottolinea che le aree di proprietà dell'azienda ma incluse all'interno della fascia C del torrente Cervo cartografata dal PAI, compresa la superficie interessata dalla procedura di bonifica consistente nella messa in sicurezza di ceneri da combustione, autorizzata dal Comune di Cossato con Determinazione n. 1344 del 04/11/2013 ad oggi conclusa, non verranno interessate dall'espansione del sito produttivo.

Il piano industriale che la Società proponente intende attuare, in cui è compreso l'ampliamento del sito produttivo, ha un orizzontale temporale variabile tra 1 e 5 anni in funzione della risposta del mercato alle modifiche proposte che l'azienda intende avviare nel corso del 2021 (riempimento/ripristino morfologico dei terreni posti ad Est dell'impianto mediante l'impiego di terre e rocce da scavo) e degli sviluppi normativi che riguardano in particolare i rifiuti inerti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.

2. RICHIESTE

L’espansione dell’impianto, considerato che l’intervento di riempimento/ripristino morfologico dei terreni posti ad Est dell’impianto mediante l’impiego di terre e rocce da scavo è stato autorizzato mediante Permesso di Costruire di durata pari a 3 anni, seguirà ipoteticamente le seguenti tempistiche:

Interventi in progetto presso il sito produttivo	Lug. 2021 - Dic. 2021	Gen. 2022 - Dic. 2022	Gen. 2023 - Dic. 2023	Gen. 2024 - Dic. 2024	Gen. 2025 - Dic. 2025
<i>Permesso di Costruire per il riempimento/ripristino morfologico dei terreni posti ad Est dell’impianto</i>					
<i>Esclusione dalla fase di verifica di VIA sulla base del presente Studio Preliminare Ambientale</i>					
<i>Presentazione istanza di modifica dell’AUA vigente per la variazione della potenzialità annua autorizzata</i>					
<i>Presentazione istanza di modifica sostanziale dell’autorizzazione ordinaria (ex art. 208)</i>					
<i>Dismissione dell’AUA vigente e avvio dell’impianto in regime ordinario per le aree disponibili in tale data</i>					
<i>Utilizzo aree a sud dell’area ad oggi autorizzata</i>					
<i>Utilizzo aree a nord dell’area ad oggi autorizzata</i>					
<i>Utilizzo aree a est dell’area ad oggi autorizzata</i>					

Come riportato in precedenza il periodo di esercizio previsto dell’unità produttiva sarà stabilito direttamente dalla Società proponente proprietaria del sito produttivo, in quanto parte sostanziale del *core-business* aziendale. Il rimodellamento morfologico sarà invece un intervento di durata finita, stabilita sia dalla durata dell’atto autorizzativo, sia dalla risposta del mercato alle modifiche proposte che l’azienda intende avviare

PROVINCIA DI BIELLA - p.bi - REG_UFFICIALE - 0020470 - Ingresso - 27/09/2021 - 06:46

nel corso del 2021 e dagli sviluppi normativi che riguardano in particolare i rifiuti inerti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione. Si considera pertanto un arco temporale di 3 anni per l'attuazione del Permesso di Costruire ubicato nella parte orientale del sito produttivo.

Un cronoprogramma di dettaglio sarà oggetto della progettazione definitiva, prevista in sede di istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. anche in funzione dell'oggettiva difficoltà nel definire tempistiche di lungo periodo nel momento storico attuale e dell'effetto trascurabile delle tempistiche di realizzazione sui potenziali impatti derivanti dall'opera in progetto (su cui si è focalizzato lo Studio Preliminare Ambientale come previsto dall'allegato IV bis alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Relativamente al piano di ripristino a fine vita dell'impianto si rimanda a quanto indicato al precedente punto 2.2.

2.6. Questione n. 6 – Ampia documentazione fotografica

È richiesto alla "B.F." S.r.l. di produrre ampia documentazione fotografica che inquadri in modo esaustivo l'area d'intervento nel paesaggio circostante (immagini all'interno del sito verso l'esterno e viceversa), includendo viste a più ampio raggio da punti significativi quali la Strada Provinciale 232 (Panoramica Zegna), via Giovanni Amendola, il torrente Cervo e il torrente Strona; nonché da punti di osservazione di interesse culturale posti all'intorno dai quali potrebbe essere inficiata la visuale panoramica (es. castello di Castellengo).

Si trasmette in allegato un fascicolo fotografico contenente:

1. immagini dall'interno del sito verso l'esterno
2. immagini dall'esterno del sito verso l'interno, con le seguenti viste a più ampio raggio:
 - dalla strada provinciale 232 (Panoramica Zegna);
 - da via Giovanni Amendola;
 - dal torrente Cervo;
 - dal torrente Strona;
 - dal castello di Castellengo.

Si segnala come la documentazione prodotta evidenzia una percezione visiva praticamente nulla, dall'esterno, del contesto oggetto di intervento (che già ora ospita l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi); la percezione visiva è naturalmente presente all'interno dell'area dell'impianto, ma non ci sono interferenze con le visioni verso l'esterno riferite alle viste a più ampio raggio.

2.7. Questione n. 7 – Planimetria, attività e modifiche morfologiche delle aree di espansione

È richiesto alla "B.F." S.r.l. di produrre una planimetria che chiarisca meglio le aree di espansione riportate a pag. 27, nella quale siano individuate le attività previste, le destinazioni e le modifiche morfologiche – topografiche riferite alle varie zone; ciò al fine di comprendere la fisionomia dell'area post intervento.

Come spiegato nello Studio Preliminare ambientale, nell'ottica di una ri-organizzazione del sito, in particolare delle aree disponibili per le attività di messa in riserva, lavorazione e immagazzinamento delle M.P.S. prodotte, l'Azienda ha intenzione di richiedere l'ampliamento dell'area di impianto:

- verso Sud mediante svincolo paesaggistico della fascia di rispetto dei 150 m del torrente Cervo,
- verso Est, a valle dell'avvenuto riempimento di cui al Permesso di Costruire citato in premessa, di:
 - una porzione a destinazione produttiva immediatamente utilizzabile a valle del riempimento,
 - una porzione a destinazione produttiva compresa nella fascia di rispetto dei 150 metri del torrente Cervo da svincolare,
 - una porzione a destinazione agricola per la quale è necessario il cambio di destinazione d'uso,
- verso Nord mediante variazione di destinazione d'uso dei terreni agricoli acquisiti dall'azienda.

Si premette che lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti verranno effettuati principalmente presso l'area ad oggi autorizzata.

L'espansione dell'area di impianto verso sud riguarderà la superficie compresa tra il limite della fascia di 150 m di rispetto dai corsi d'acqua e il limite della fascia C del torrente Cervo cartografata dal PAI. Questo intervento interesserà per lo più terreni già ad oggi adibiti a piazzale, area di manovra e/o stoccaggio mezzi e materiali edili con destinazione d'uso "D7 - Zona a specifica destinazione per attività economiche" ai sensi del P.R.G. vigente del comune di Cossato e quindi compatibile con la realizzazione delle opere in progetto (aree indicate in arancione nella Figura seguente). Nell'ampliamento si inserisce anche una piccola particella catastale a nord, censita nel Foglio 34 del N.C.T. del comune di Cossato (BI) con il numero 624, avente già destinazione urbanistica idonea che la rende immediatamente utilizzabile.




Figura 6: Area di espansione dell'impianto verso sud - fonte: GeoPortale Regione Piemonte.

Su tale area verranno stoccati principalmente sia alcuni materiali edili che la Società vende ai propri clienti, sia i prodotti dell'attività dell'impianto. L'area non necessita di rilevanti modifiche morfologiche per essere utilizzata: verranno solamente aggiustate le pendenze per permettere un ottimale deflusso delle acque meteoriche.

L'espansione verso est (aree indicate in arancione nella Figura seguente) interesserà un'area in buona parte inclusa nel Permesso di Costruire per il riempimento con terre e rocce da scavo come sottoprodotto ai sensi del DPR 13 giugno 2017, n. 120. L'ampliamento sulle particelle catastali interessate dal Permesso di Costruire sarà effettuato solamente una volta terminati i lavori di riempimento e livellamento dell'area in esame.

Questo ampliamento interesserà ancora aree con destinazione d'uso "D7 - Zona a specifica destinazione per attività economiche" ai sensi del P.R.G. vigente del comune di Cossato e quindi compatibile con la realizzazione delle opere in progetto.




Figura 7: Area di espansione dell'impianto verso est - fonte: GeoPortale Regione Piemonte.

Su tale area verranno stoccati principalmente i prodotti dell'attività dell'impianto. L'area è interessata dal riempimento/ripristino morfologico mediante l'impiego di terre e rocce da scavo (prevalentemente terreni conformi ai limiti di cui alla Tabella 1, Colonna B per terreni ad uso commerciale industriale) derivanti dall'attività di recupero condotta in sito oppure da Piani di Utilizzo specifici (autorizzato con Provvedimento Finale Unico S.U.A.P. Città di Cossato n. 75 del 26/08/2021). Ultimato il riempimento, come da progetto approvato, non verranno fatte altre modifiche morfologiche.

Una piccola porzione dell'area situata a nord-est del sito sarà interessata anch'essa da Permesso di Costruire per il riempimento con terre e rocce da scavo come sottoprodotto ai sensi del DPR 13 giugno 2017, n. 120. L'ampliamento sulle particelle catastali interessate dal Permesso di Costruire sarà effettuato solamente una volta terminati i lavori di riempimento e livellamento dell'area in esame.

L'ampliamento dell'area autorizzata a nord interesserà una superficie avente ad oggi destinazione urbanistica agricola. Le particelle catastali interessate dall'ampliamento sono in parte di proprietà della Società (superficie in arancione nelle figure seguenti) e in parte in fase di acquisizione (superficie indicata in arancione chiaro nelle figure seguenti). Si prevede di concludere tali acquisizioni a valle dell'ottenimento dell'esclusione

dalla verifica di VIA ma in ogni caso prima della presentazione dell'istanza di modifica dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.




Figura 8: Area di espansione dell'impianto verso nord - fonte: GeoPortale Regione Piemonte.

Su tale area verranno stoccati principalmente i prodotti dell'attività dell'impianto. L'area non necessita di rilevanti modifiche morfologiche per essere utilizzata: verranno solamente aggiustate le pendenze per permettere un ottimale deflusso delle acque meteoriche.

Nelle figure precedenti sono state inoltre indicate in giallo le superfici ad oggi in disponibilità della Società che la stessa ha intenzione di alienare (vendita), in azzurro chiaro alcune particelle incluse all'interno della fascia C del torrente Cervo che l'Azienda ha intenzione di acquisire nell'ottica di regolarizzare i confini con le proprietà confinanti, in azzurro la superficie inclusa all'interno della fascia C del torrente Cervo cartografata dal PAI già di proprietà della Società e in blu la superficie interessata dalla procedura di bonifica consistente nella messa in sicurezza di ceneri da combustione, autorizzata dal Comune di Cossato con Determinazione n. 1344 del 04/11/2013 ad oggi conclusa. Tutte queste aree non verranno interessate dall'espansione del sito produttivo.

2. RICHIESTE

Si ricorda infine che nelle aree incluse all'interno della fascia C del torrente Cervo cartografata dal PAI l'azienda ha già previsto, nell'ambito del permesso di costruire già approvato, un'attività di ripristino morfologico e rimboschimento che migliorerà le caratteristiche di tali terreni e ne consentirà un'ideale gestione forestale.

In generale in sede di progettazione definitiva prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. si provvederà a definire un cronoprogramma di dettaglio nonché a specificare il complesso delle opere accessorie all'attività (regimentazione acque, esatta collocazione impianti, barriera verde e recinzione impianto, ...) non indicate nello Studio Preliminare Ambientale in quanto non si ritiene che le stesse influiscano in modo rilevante sull'impatto ambientale del progetto.

Torino, 23/09/2021

Ing. Renato Lacroce



Ing. Luca Vallivero

